

N. 92527 di Repertorio

N. 39698 di Raccolta

CONVENZIONE per PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale 11/2004

"Orizzonte Verde" (ex Parco Pineta) - località Cortellazzo

ambito di progettazione unitaria 34 (Zona Territoriale Omogenea di Piano Regolatore Generale C2.1-14 e D4 - 12, extra ambito F4-51)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di maggio

(27/05/2013)

in Comune di Jesolo - Via Piave Vecchio n. 1 - scala A - mio studio.

Avanti a me dr. Carlo Bordieri notaio in Jesolo ed iscritto al Collegio Notarile di

Venezia - Corte d'Appello di Venezia -

sono presenti:

arch. Renato Segatto, nato a San Donà di Piave il 30 marzo 1959, domiciliato in Jesolo, via S. Antonio n. 11, presso la Casa Comunale-

che dichiara di intervenire a quest'atto e di agirvi nella veste di Dirigente dell'Area

Tecnica del

COMUNE DI JESOLO, con sede in Jesolo (VE), via Sant' Antonio n. 11

Codice Fiscale 00608720272

e quindi in legale rappresentanza dell'Ente medesimo a norma dell'art. 42 dello Statuto

comunale vigente, e in esecuzione delle delibere della Giunta Comunale n. 290 In

data 16 ottobre 2012 (esecutiva a' sensi di legge) che, in copia conforme all'originale,

qui si allega sotto "A" (priva di allegati, che sono agli atti del Comune) e n. 85 del 26

febbraio 2013 (che in copia conforme all'originale qui si allega sotto "B").

██████████ nato a ██████████ il ██████████ e residente a ██████████

Firmato Da: BARBAZZA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: f8d16ae7bfb62d60ae05b7f55a97f1e5



██████████ - in possesso della carta d'identità n. AS 8292305 rilasciata dal Sindaco di ██████████ in data 11 febbraio 2012

che dichiara di intervenire a questo atto in nome e per conto:

del "CONSORZIO PARCO PINETA" con sede e uffici in Vicenza (VI), via Vecchia Ferriera n. 51 - codice fiscale 03751690276 - nella veste di Presidente e legale rappresentante dello stesso, munito dei poteri per questo atto a norma dell'atto costitutivo nonché, in tale veste, anche in nome e per conto dei consorziati:

1) ██████████ ██████████ ██████████

iscritta al numero (anche codice fiscale) ██████████ del Registro Imprese di ██████████ (costituita in Italia) - capitale sociale Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) - PEC ██████████

2) ██████████ ██████████ sede in ██████████

iscritta al numero (anche codice fiscale) ██████████ del Registro Imprese di Vicenza (costituita in Italia) - PEC ██████████

3) ██████████ con sede in ██████████

iscritta al numero (anche codice fiscale) ██████████ del Registro Imprese di ██████████ (costituita in Italia) - capitale sociale Euro 37.000,0 (trentasettemila0/00) - PEC ██████████

quale procuratore speciale delle stesse giusta scrittura privata autenticata in data 23 maggio 2013 al n. 119346 di rep. dal notaio Paolo Dianese di Vicenza che in originale qui si allega sotto "C".

4) ██████████ con sede in ██████████

iscritta al numero (anche codice fiscale) ██████████ del Registro Imprese di ██████████

if8d16ae76fb62d60ae05b755ae971e5



9) [redacted] nato a [redacted] residente a [redacted]

[redacted]
codice fiscale: [redacted]

titolare della carta d'identità n. AO 7127132 rilasciata dal Sindaco di Musile di Piave

in data 5 settembre 2008

10) [redacted] nato a [redacted] residente a [redacted]

[redacted]
codice fiscale: [redacted]

titolare della carta d'identità n. AH 8209603 rilasciata dal Sindaco di Jesolo in data 3

novembre 2003, valida fino al 2 novembre 2013

11) [redacted] con sede in Jesolo [redacted]

[redacted]
Iscritta al numero (anche codice fiscale) [redacted] del Registro Imprese di [redacted]

[redacted] (costituita in Italia) - PEC [redacted]

quale procuratore speciale degli stessi giusta scrittura privata da me autenticata in

data 22 maggio 2013 ai n.ri 92516 e 92517 di rep. che in originale qui si allega sotto

"E".

Io notaio sono certo dell'identità personale dei suddetti signori, i quali

premettono:

- che il Consorzio Parco Pineta ha presentato al Comune di Jesolo istanza tendente

ad attuare un Piano Urbanistico Attuativo relativo alle aree classificate come Z.T.O.

(Zona Territoriale Omogenea) del P.R.G. (Piano Regolatore Generale) C2.1-n.14,

D4-12, F4 - 41 e 50 e sedi stradali e rientranti in ambito di progettazione unitaria n.

34 e censite in catasto come di seguito:

Foglio n. 55



	Mappali n:	
	74-75-79-80-104-105-226-227-242-271-361-362-363-364-365-423-	
	424-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535	
	Foglio n° 56	
	Mappali n.:	
	8-17-18-22-45-46-47-48-49-57-58-59-61-63-5-50 (questi ultimi due fusi nell'unico	
	mappale 66)	
	oltre alla proprietà Demaniale dello Stato, distinta nel censuario Comune di Jesolo	
	come segue:	
	Foglio n° 55	
	Mappale n.: 104 superficie catastale mq. 1.320,00 (milletrecentoventi virgola zero);	
	- che in tale ambito di progettazione unitaria sopra indicato rientrano anche le sotto	
	indicate aree appartenenti a soggetti non aderenti al Consorzio Parco Pineta, distinte	
	nel censuario Comune di Jesolo come segue:	
	Foglio n° 55	
	Mappali n°: 74-80-361	
	Foglio n° 56	
	Mappali n°: 17-48-63-5 e 50 (questi ultimi due fusi nell'unico mappale 66)	
	ed esternamente all'ambito urbanistico l'area censita catastalmente:	
	Foglio n° 56	
	Mappali n° 6 (sup. mq. 2.880,00 - duemilaottocentottanta virgola zero -) e 44 (sup.	
	mq. 1.690,00 - milleseicentonovanta virgola zero -)	
	destinate a standard F4 n. 51 – parcheggio pubblico, la cui realizzazione e cessione,	
	come di seguito specificato, è a carico dei soggetti proponenti ed attori il P.U.A.	
	(Piano Urbanistico Attuativo);	

Firmato Da: BARBAZZA STEFANO Emesso Da: ARUBAPECS.P.A. NG CA. 3 Serial#: 1f8d16ae7bf62cd60ae05b755a971e5



- che il Comune di Jesolo ha accolto la domanda ed ha autorizzato, ai sensi di legge, il Piano come risulta dalle delibere della Giunta Comunale n. 290 in data 16 ottobre 2012 e successiva n. 85 in data 26 marzo 2013, qui allegate rispettivamente sub. A) e sub. B);

- che ove la brevità lo richieda, nel corso di questo atto il Comune di Jesolo sarà indicato come il "Comune" e i proprietari dei lotti saranno indicati come "Ditta Lottizzante" o semplicemente "Ditta".

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato quale parte integrante del presente atto, le parti sopra intervenute convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - ATTUAZIONE DEL PIANO

La Ditta lottizzante (qui costituita), proprietaria complessivamente della percentuale dell' 86,10% (ottantasei virgola dieci per cento) delle aree inserite nell'ambito di Piano soggetto a progettazione unitaria, se riferite alla superficie catastale ricadente nel comparto e della percentuale dell'87% (ottantasette per cento) del valore degli immobili, e che presta al Comune di Jesolo, limitatamente a tale superficie, la più ampia e illimitata garanzia di proprietà e disponibilità di detti terreni, si impegna, con la procedura dell'art. 20 punto 6° della Legge Regionale 11/2004, ad eseguire il Piano Urbanistico Attuativo di cui alla domanda in premessa, secondo gli elaborati di progetto approvati (dei quali le parti si dichiarano pienamente edotte e che sono e rimangono agli atti del Comune, ma che comunque devono intendersi parte integrante di questa convenzione, anche se non allegati), assumendo in modo esplicito e formale tutti gli obblighi previsti da questo articolo e dai seguenti, per se stessa ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 2 - DICHIARAZIONE DI PROPRIETA'

La ditta Lottizzante Consorzio Parco Pineta, in persona del suo rappresentante, di-



chiara che le proprietà dei terreni insistenti sull'ambito di progettazione unitaria, sono

riferite come segue

1) [redacted] (per 12/54 - dodici cinquantaquattresimi -), [redacted] (per 21/54 - ventuno cinquantaquattresimi -) e [redacted] - derivante dalla trasformazione in società a responsabilità limitata della [redacted] - (per 21/54 - ventuno cinquantaquattresimi -) proprietarie del terreno sito in Jesolo - Foglio 55 mapp. 226, 227 e 242 C.T.;

2) [redacted] proprietaria dei terreni siti in Jesolo, Foglio 55 mapp. 105, 271, 363, 364, 365, 423, 424, 525, 527, 528, 530, 532, 533, 534 e 535 C.T. - Foglio 56 mappali 8, 18, 22, 45, 46, 47, 49, 57, 59 e 61 C.T. e del fabbricato - Foglio 56 mapp. 58/sub. 1 e 58/sub. 2 C.F.;

3) [redacted] proprietario del terreno sito in Jesolo, Foglio 55 mapp. 75 C.T.;

4) [redacted] proprietaria del terreno sito in Jesolo - Foglio 55 mapp. 362 C.T.;

5) [redacted] (per 1/3 - un terzo -), [redacted] [redacted] (per 1/3 - un terzo - in regime di comunione dei beni), [redacted] [redacted] (per 1/3 - un terzo - in regime di comunione dei beni) proprietari del terreno sito in Jesolo, Foglio 55 mapp. 524, 526, 529 e 531 C.T.;

6) [redacted] (per 2/3 - due terzi) e [redacted] (per 1/3 - un terzo -) proprietari del terreno sito in Jesolo, Fg. 56 mapp. 17 C.T.;

7) [redacted] proprietario del terreno sito in Jesolo, Foglio 55 con il mapp. 104 C.T.-

Dichiara ancora il rappresentante del Consorzio che le ditte sono proprietarie nella percentuale delle aree inserite nell'ambito del P.U.A. come indicato nell'articolo pre-



cedente, oggetto della presente convenzione, che delle medesime aree le ditte proprietarie hanno la piena e assoluta disponibilità e che le aree da cedere al Comune di Jesolo al momento della stipula dell'atto di cessione, da effettuarsi con le modalità di cui ai successivi artt. 3 e 15, saranno libere da ogni peso, oneri, ipoteche, servitù attive e/o passive.

Art. 3 - CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La Ditta Lottizzante, ai sensi dell'art. 28 della L.U. 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'art. 86 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna a cedere e a trasferire in proprietà al Comune le seguenti aree, evidenziate nelle Tav. 7 REVISIONE 3 e Tav. 9 REVISIONE 2, da realizzare ai sensi del seguente art. 4, da destinare o destinate a:

- strade, marciapiedi ed altri spazi pedonali
- parcheggi (ivi compresa l'area F4.51 extra-ambito)
- verde pubblico
- area sportiva "Cigno Bianco", area che potrà essere ceduta anticipatamente su semplice richiesta dell'amministrazione.

Le superfici saranno esattamente quantificate in fase di redazione del tipo di frazionamento.

L'atto di trasferimento delle aree e delle opere dovrà essere stipulato ad intervenuto collaudo favorevole delle opere medesime e comunque prima dell'approvazione dello stesso.

Art. 4 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La Ditta Lottizzante, ai sensi dell'art. 28 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'art. 86 della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61, successive modifi-



	che e integrazioni, si impegna a realizzare, a totali proprie cure e spese, le seguenti	
	opere di urbanizzazione primaria, in conformità al progetto urbanistico citato, descritte	
	nella tabella riepilogativa seguente.	
	Le reti di distribuzione dell'energia elettrica, del telefono, dell'acqua e quella del gas	
	nonchè la rete fognaria dovranno essere realizzate previo accordo tra la Ditta Lottizzante e relativi gestori.	
	Dovrà inoltre essere concordata con l'Azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti l'ubicazione delle piazzole ecologiche.	
	La Ditta Lottizzante dovrà produrre apposita istanza di permesso di costruire per le suddette opere di urbanizzazione corredata dal progetto esecutivo delle stesse comprensivo di computo metrico estimativo completo.	
	L'importo dedotto dal preventivo sommario di spesa generale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui sopra è pari a Euro 14.560.000,00 (quattordicimilionicinquecentosessantamila/00), come da distinta seguente:	
	Opere urbanizzazione primaria Costo sommario preventivato	
	- Rete acque meteoriche e fognatura nera Euro 3.450.000,00=	
	- Rete elettrica media e bassa tensione Euro 1.100.000,00=	
	- Rete acquedotto Euro 1.460.000,00=	
	- Rete gas a media pressione Euro 930.000,00=	
	- Rete telefono e fibra ottica Euro 510.000,00=	
	- Illuminazione pubblica Euro 1.290.000,00=	
	- Viabilità sud e di distribuzione interna,	
	viabilità nord, passerella in legno, parcheggi	
	P.U.A., piste ciclabili, segnaletica, isole	
	ecologiche (ivi comprese opere di riporto	



	per i corpi stradali) Euro 5.010.000,00=	
	- Realizzazione dell'Impianto a verde	
	primario da conferire Euro <u>810.000,00=</u>	
	Totale generale Euro 14.560.000,00=	
	(quattordicimilionicinquecentosessantamila/00).	
	L'importo degli oneri di urbanizzazione primaria calcolati sulla volumetria di piano	
	secondo le tabelle vigenti è pari a Euro 4.869.043,63 (quattromilionioottocentes-	
	santanovemilaquarantatrè/63), come dal seguente prospetto:	
	Volumetria complessiva di progetto Z.T.O. C 2.1-14 - mc. 238.444,84 (duecentotren-	
	tottomilaquattrocentoquarantaquattro virgola ottantaquattro)	
	Oneri primario tabellare al mc. - Euro/mc 20,42 (venti/42)	
	Oneri Primari Euro 4.869.043,63 (quattromilionioottocentesessantatanovemila-	
	quarantatrè/63).	
	La Ditta Lottizzante, prima del ritiro del permesso di costruire delle opere di urbaniz-	
	zazione, dovrà versare al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale la somma di Euro	
	233.500,00 - duecentotrentatremilacinquecento/00 - (prodotto da Euro/ha 10.000 -	
	diecimila - x circa ha 23.35.00 - ettari ventitre, are trentacinque e centiare zero - su-	
	perficie impermeabilizzata) quale contributo a compenso delle aree da urbanizzare e	
	impermeabilizzare o comunque, a garanzia dell'importo, produrre fidejussione banca-	
	ria o polizza fidejussoria emessa da Compagnia di Assicurazione autorizzata dall'I-	
	SVAP all'esercizio del ramo n. 15 cauzioni, che dovrà essere presentata con le mo-	
	dalità previste dal successivo art. 19-	
	Tale garanzia sarà svincolata, su richiesta della Ditta, a versamento effettuato.	
	Si da' atto che la Ditta Lottizzante si impegna ad eseguire tutte le opere di urbanizza-	
	zione primaria previste; pertanto, ai sensi dell'art. 86 della L.R. 61/85 e successive	

Firmato Da: BARBAZZA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: ffd1bae7fb62d60ae05b755a97f1e5



	modifiche ed integrazioni, nessun contributo per oneri di urbanizzazione primaria sarà	
	dovuto all'atto del rilascio dei singoli permessi di costruire sui lotti.	
	Nel caso in cui dalla progettazione esecutiva risultassero maggiori oneri per la Ditta	
	Lottizzante, la stessa dovrà assumersene carico al fine della realizzazione delle ope-	
	re comunque previste dal P.U.A. ed elencate nel presente articolo.	
	È comunque previsto il pagamento degli oneri primari nel caso di conguaglio a favore	
	dell'Amministrazione comunale.	
	Art. 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ONE-	
	RI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	
	La Ditta Lottizzante si impegna a realizzare a totali proprie cure e spese, le seguenti	
	opere di urbanizzazione secondaria, previste dal P.R.G., ed in conformità al progetto	
	urbanistico citato, descritte nelle tabelle riepilogative seguenti.	
	Urbanizzazione secondaria/Area C2 Costo sommario preventivato	
	- Parcheggi di PRG (F4.041 e F4.050) Euro 1.660.000,00=	
	- Parcheggio di PRG fuori ambito F4.051 Euro <u>304.000,00=</u>	
	Totale generale Euro 1.964.000,00=	
	(unmillionenovecentosessantaquattromila/00).	
	La Ditta Lottizzante si impegna a realizzare, cedere e trasferire in proprietà al Comu-	
	ne le opere stesse e le aree su cui sono realizzate.	
	L'importo dedotto dal computo metrico estimativo per la realizzazione delle opere di	
	cui sopra è pari a Euro 1.964.000,00 (unmillionenovecentosessantaquattromila/00).	
	La realizzazione del parcheggio fuori ambito F4-51 è disgiunta dall'iter di esecuzione	
	delle altre opere di urbanizzazione inserite nell'ambito di P.U.A.; laddove l'opera risul-	
	tasse inattuabile il Comune potrà in luogo della medesima chiederne la monetizza-	
	zione per pari importo.	

Firmato Da: BARBAZZA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: f8d16ae7bfb62d60ae05b755a87f1e5



	Urbanizzazione secondaria	Costo sommario preventivato	
	Parco Tematico		
	- Parcheggio afferente la darsena	Euro 330.000,00=	
	- Parcheggio afferente il parco tematico	Euro 417.000,00=	
	- Area a verde pubblico	Euro <u>580.000,00=</u>	
	Totale generale	Euro 1.327.000,00=	
	(unmilliontrecentoventisettemila/00).		
	In merito alle opere afferenti la Z.T.O. D4-12, la Ditta Lottizzante si impegna a realizzare e conferire area piantumata a parco, realizzata in continuità con la sistemazione paesaggistica del comparto come previsto dal "Piano del Verde", per una superficie pari a mq 15.491,93 - quindicimilaquattrocentonovantuno virgola novantatré - (vedi Tav. 8 REVISIONE 2 e "Relazione illustrativa Generale. Versione gennaio 2013").		
	L'importo dedotto dal computo metrico estimativo per la realizzazione delle opere di cui sopra è pari ad Euro 1.327.000,00 (unmilliontrecentoventisettemila/00).		
	Urbanizzazione secondaria	Costo sommario preventivato	
	Compensazione Standard		
	Valore aree urbanizzate a compensazione acquisizione Standard F3.3 P.R.G. pari a 15.000 (quindicimila) mc. edificabili (art. 13 N.T.A. - Norme Tecniche di Attuazione -) mq. 6.788,57 (seimilasettecentottantotto/57) x Euro/mq. 210 (duecentodieci) Euro 1.425.599,70 (unmilionequattrocentoventicinquemilacinquecentonovantanove/70).		
	L'importo dedotto dal computo metrico estimativo per la realizzazione delle opere di cui sopra è pari a Euro 1.425.599,70 (unmilionequattrocentoventicinquemilacinquecentonovantanove/70).		
	La Ditta Lottizzante si impegna a cedere e trasferire gratuitamente in proprietà al Co-		

Firmato Da: BARBAZZA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: f8d16ae7bfb62d6dae05b755a97f1e5



	<p>mune di Jesolo le aree urbanizzate così come individuate, con retino di colore azzur-</p>	
	<p>ro, nella Tav. 9 REVISIONE 2 "Aree in cessione".</p>	
	<p>A fronte di un conferimento in opere ed aree così riassumibile:</p>	
	<p>Urbanizzazione secondaria Costo sommario preventivato</p>	
	<p>- Parcheggi di PRG (F4.041 e F4.050) Euro 1.964.000,00=</p>	
	<p>- Area a parco - Z.T.O. D4-12 Euro 1.327.000,00=</p>	
	<p>- Compensazione Standard - art. 13 N.T.A. Euro <u>1.425.599,70=</u></p>	
	<p>Totale generale Euro 4.716.599,70=</p>	
	<p>(quattromilionisettecentosedicimilacinquecentonovantanove/70).</p>	
	<p>L'importo complessivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secon-</p>	
	<p>daria e cessioni di cui sopra è pari a Euro 4.716.599,70 (quattromilionisettecentose-</p>	
	<p>dicimilacinquecentonovantanove/70).</p>	
	<p>L'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria calcolati secondo le tabelle vi-</p>	
	<p>genti è pari a:</p>	
	<p>Euro 2.963.869,36 (duemilioniinovecentosessantatremilaottocentosessantannove/36)</p>	
	<p>Volumetria complessiva di progetto Z.T.O. C 2.1-14 - mc. 238.444,84 (duecentotren-</p>	
	<p>tottomilaquattrocentoquarantaquattro virgola ottantaquattro)</p>	
	<p>Onere secondario tabellare al mc. - Euro/mc 12,43 (dodici/43)</p>	
	<p>Oneri Secondari Euro 2.963.869,36 (duemilioniinovecentosessantatremilaotto-</p>	
	<p>centosessantannove/36).</p>	
	<p>Si dà atto che è previsto lo scomuto totale degli oneri dovuti.</p>	
	<p>Le parti contraenti, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, si danno recl-</p>	
	<p>proco atto che la Ditta lottizzante assicura il conseguimento dei rapporti di dimensio-</p>	
	<p>namento del P.U.A. mediante la cessione gratuita delle aree a standard e che per-</p>	
	<p>tanto non ricorre la condizione dell'eventuale monetizzazione degli oneri di urbaniz-</p>	

Firmato Da: BARBAZZA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A.-NG CA 3 Serial#: f6d16ae7bf62d60ae05b755a97f1e5



zazione secondaria determinati in base alle vigenti tabelle, in luogo della corrispondente quota delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria prevista dalla vigente legislazione urbanistica a carico dei lottizzanti.

Art. 6 - OPERE ALTERNATIVE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23 N.T.A. "Aree per il Parco della Pineta D4-12"- rif. "Fabbricato vetusto"

La Ditta Lottizzante dichiara sin d'ora la propria disponibilità e si impegna a realizzare in luogo del recupero a Museo dell'edificio vetusto sito in Z.T.O. D4-12 (così come previsto dall'art. 23 N.T.A. del P.R.G. vigente), e comunque sino all'ammontare massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), opere quali:

- sistemazione ed adeguamento della viabilità relativa a Via Cigno Bianco per il tratto incluso nell'ambito urbanistico modificato del P.U.A., stimato pari a Euro 1.657.620,00 (unmilione seicentocinquantesette milaseicentoventi/20) - arrotondato a Euro 1.660.000,00 (unmilione seicentosessantamila/00);

- disposizione, per integrazione arredo e/o servizi del verde pubblico in cessione, un importo stimato pari a Euro 340.000,00 (trecentoquarantamila/00).

L'Amministrazione Comunale si riserva di impiegare in modo diverso l'ammontare massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), destinato ad "Opere alternative a quanto previsto dall'art. 23 N.T.A. del P.R.G."-

Art. 7 - AREE PRIVATE CONVENZIONATE PER L'USO PUBBLICO

La Ditta Lottizzante relativamente al percorso ciclo-pedonale di collegamento tra il Parco tematico e la pista ciclopedonale di connessione tra la Viabilità Sud e la Viabilità Nord, si impegna nei confronti del Comune di concedere il diritto di accesso/recupero pubblico agli stessi, con modalità ed orari da concordare tra le parti con apposito documento integrativo ad opera realizzata e collaudata.

Art. 8 - SERVITU' PUBBLICHE



	La Ditta Lottizzante, ove necessario e particolarmente per la gestione dell'area	
	Z.T.O. D4-12 denominata "Parco tematico", si impegna a costituire, a favore del Co-	
	mune che accetta, le servitù occorrenti per opere pubbliche eventualmente presenti	
	nei termini che saranno precisati in sede di apposita convenzione, come indicato	
	nell'art. 23, penultimo comma, delle N.T.A. di P.R.G.-	
	Le eventuali opere deputate sono inserite nell'area D4-12 evidenziata nella Tav. 9	
	Revisione 2 "Aree in cessione", con grafia, retino e campitura di colore azzurro.	
	La eventuale costituzione di dette servitù, registrate e trascritte negli appositi registri	
	immobiliari, viene fatta senza corrispettivo in denaro escluso ogni altro intento lucrati-	
	vo, in considerazione dell'interesse e dell'utilità della costituzione della servitù stessa.	
	Art. 9 - ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI	
	La Ditta Lottizzante si impegna ad assumere l'onere delle seguenti opere necessarie	
	per allacciare la zona ai pubblici servizi, in conformità al progetto citato, secondo le	
	prescrizioni di cui al capitolato speciale approvato e secondo le modalità tecnico - e-	
	secutive che saranno prescritte dagli Enti erogatori di tali servizi:	
	- fognature;	
	- approvvigionamento idrico;	
	- energia elettrica;	
	- pubblica illuminazione;	
	- gas;	
	- telefono.	
	La Ditta Lottizzante si impegna, inoltre, a concedere l'eventuale allacciamento alle	
	reti tecnologiche e di servizio realizzate, a delle terze ditte non incluse nella lottizza-	
	zione.	
	Art. 10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE E ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI	

Firmato Da: BARBAZZA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: f8d16ae7bb62d60ae05b755a971e5



- TEMPI DI ESECUZIONE

La Ditta Lottizzante si impegna a presentare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione entro 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, a iniziare i lavori di urbanizzazione e quelli necessari per allacciare la zona ai pubblici servizi entro un anno dal rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione e ad ultimare gli stessi entro 3 (tre) anni dalla data di inizio.

Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero complete, il Comune può revocare l'autorizzazione ad attuare il Piano o fare eseguire le opere mancanti o difformi, utilizzando i fondi di cui alla fidejussione prevista dall'art. 19 -

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta Lottizzante comunicherà al Comune la data di inizio dei lavori medesimi e l'avvenuto tracciamento degli spazi relativi alle opere di urbanizzazione.

L'esecuzione delle opere specificate avverrà sotto il controllo degli organi tecnici comunali ai quali è riconosciuta la facoltà, previa diffida, di sospendere i lavori qualora gli stessi non vengano ritenuti corrispondenti al progetto approvato o non eseguiti a regola d'arte.

La Ditta lottizzante dovrà recintare l'area del cantiere relativo alle opere di urbanizzazione, apponendo il cartello di cantiere ai sensi di legge e, fino alla definitiva cessione delle aree e opere al Comune, un ulteriore cartello che identifichi tali aree e opere di proprietà privata.

In caso di opere che interessino anche parzialmente la sede stradale, dovrà essere prevista la specifica segnaletica provvisoria preventivamente concordata con il Comando di Polizia Locale.

Art. 11 - COLLAUDO

La Ditta Lottizzante sottopone a collaudo tutte le opere di urbanizzazione e di allac-



ciamento ai pubblici servizi anche in corso d'opera, avvalendosi di professionista scelto tra gli iscritti nell'elenco regionale dei Collaudatori e nell'elenco comunale dei Professionisti, con le modalità previste dalla legislazione vigente.

La Ditta Lottizzante dovrà comunicare il nominativo del professionista all'Amministrazione comunale prima dell'inizio lavori, nonché le date delle visite di collaudo in corso d'opera alle quali potranno assistere tecnici designati dall'Amministrazione stessa con funzioni di vigilanza.

Le operazioni di collaudo finale saranno oggetto di verifica congiunta, in previsione del trasferimento delle opere al demanio comunale.

Vista l'entità territoriale dell'ambito in oggetto e il corrispettivo ammontare delle opere di urbanizzazione è concesso il collaudo per stralci funzionali alle opere in oggetto.

Il collaudo delle reti tecnologiche e della viabilità principale interna potrà essere effettuato anche in assenza del completamento del verde e dell'ultimo strato di usura delle strade.

Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del certificato di ultimazione lavori il Direttore dei Lavori dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per il collaudo definitivo delle opere composta dai seguenti elaborati:

- contabilità finale delle opere eseguite ed elaborati grafici
- stato finale dei lavori
- certificati dei materiali impiegati
- risultati delle prove di laboratorio o delle prove eseguite in cantiere
- certificazioni conformità o collaudi degli impianti realizzati
- rilievo in formato digitale; dello stato finale e dei tracciati di tutti i sottoservizi (rete elettrica, fognatura, rete idrica, gas, rete telefonica, fibre ottiche,) appoggiato su idonei punti topografici (Progetto Irma) forniti dall'ufficio Cartografico



	- elaborati grafici su supporto magnetico in formato indicato dall'Ufficio Tecnico comunale	
	nale	
	- ogni altra documentazione che il collaudatore riterrà necessaria ai fini del collaudo delle opere;	
	- versamento, ove non già effettuato, dell'importo di Euro 233.500,00 (duecentotrentatremilacinquecento/00) quale contributo per le opere di bonifica.	
	La ditta lottizzante si impegna inoltre a fornire, prima del collaudo, gli elaborati grafici cartacei e in formato digitale, di tutte le opere eseguite comprese le reti tecnologiche, con i relativi tracciati dei sottoservizi, con particolare riguardo alla rete di fognatura nera (che dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni date dall'Ente erogatore e ben specificandone il recapito finale), alla rete della pubblica illuminazione della quale dovrà essere prodotto lo schema con l'indicazione dei punti luce, dimensionamento delle linee, lo schema del quadro elettrico, la denuncia di messa a terra e quant'altro previsto dalla normativa CEI, nonché i collaudi definitivi degli enti gestori e le dichiarazioni di conformità degli impianti.	
	Solo dopo tali adempimenti sarà possibile procedere al collaudo definitivo di tutte le opere di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi.	
	Le spese di collaudo, tutte, sono a carico della Ditta Lottizzante.	
	La Ditta Lottizzante si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o completare le opere secondo le risultanze del collaudo entro il termine stabilito in accordo con il Comune. Scaduto tale termine, e in caso di persistente inadempienza della Ditta Lottizzante, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico della Ditta medesima.	
	Ogni controversia che non si sia potuta definire nel corso dei lavori sarà deferita al Giudice Ordinario. Si esclude ogni meccanismo automatico di ricorso all'arbitrato.	



Art. 12 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Durante l'attuazione delle opere di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi, e fino alla consegna delle stesse, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente all'attuazione ed all'uso della lottizzazione e dei manufatti previsti od autorizzati, sono a totale carico della Ditta Lottizzante.

La manutenzione delle aree soggette a servitù resta in perpetuo a carico della Ditta Lottizzante.

Qualora all'atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette condizioni di agibilità, si applicano le disposizioni di cui ai due ultimi commi del precedente art.

11. E comunque, entro sessanta giorni dall'accertamento delle difformità e prima che siano decorsi due anni dalla consegna delle opere, il Comune di Jesolo può sempre rivalersi nei modi stabiliti dalle leggi vigenti (vedi art. 1667 e seguenti del C.C.). La Ditta Lottizzante accetta espressamente l'obbligazione derivante dall'art. 1669 C.C. il cui termine si conviene decorra dalla data del verbale di accettazione delle opere a seguito di collaudo.

Art. 13 - PERMESSI DI COSTRUIRE / STRALCI FUNZIONALI E AGIBILITA'

permessi di costruire

Il Comune rilascerà i singoli permessi di costruire, per la realizzazione delle residenze turistiche, come previste ed organizzate ed illustrate nella Tav. 5 "Planimetria generale", nel rispetto della vigente normativa urbanistica e di quanto previsto dal P.U.A., dopo il rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione primarie e la certificazione dell'avvenuto inizio delle medesime;

I permessi di costruire relativi alla realizzazione delle strutture edilizie componenti i servizi nella Z.T.O. D4-12, saranno rilasciati dal Comune di Jesolo, dopo la stipula della convenzione di cui l'art. 8 del presente atto, il rilascio come sopra del permesso

Firmato Da: BARBAZZA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: f6d16ae7bf62d6dae05b755a97f1e5



di costruire le opere di pubblico interesse e la certificazione dell'avvenuto inizio delle medesime a carico del Consorzio;

stralci funzionali e agibilità

In conseguenza della particolare entità delle opere da compiersi e delle relative tempistiche, la Tav. 07 REVISIONE 3 stabilisce gli stralci funzionali, denominati rispettivamente:

stralcio funzionale

A - Viabilità nord

B - Viabilità "Cigno Bianco"

C - Viabilità sud e parcheggi

D - Viabilità parco e parcheggi

E - Parco Tematico e servizi

F - Parcheggio di P.R.G. fuori ambito F4.051

G - Darsena e servizi.

Detti stralci sono formati da aree omogenee sia per destinazione che per fruibilità pubblica e sono deputati alla crescita armonica, ordinata e coordinata, dell'intero ambito urbanistico.

Indipendentemente dal collaudo finale generale dell'intero ambito urbanistico, il Comune, rilascerà i singoli certificati di agibilità delle residenze turistiche e strutture edilizie componenti i servizi nella Z.T.O. D4-12, solamente se nei rispettivi stralci funzionali di specifica appartenenza, tutte le opere di urbanizzazione ad esse funzionalmente correlabili e direttamente utenti, e comunque nessuna esclusa, risulteranno completate, collaudate e funzionanti, garantita l'accessibilità in sicurezza ai luoghi da abitare e/o utilizzare quali servizi pertinenti.

Art. 14 - VIGILANZA



	Il Comune si riserva la facoltà di vigilare sulla esecuzione delle opere di urbanizzazione per assicurarne la rispondenza al progetto approvato e al capitolato speciale.	
	Qualora siano riscontrate difformità, il Comune diffida la Ditta Lottizzante ad adeguarsi agli obblighi contrattuali entro i termini di ultimazione di cui ai precedenti articoli 10 e 11.	
	Art. 15 - CESSIONE DELLE AREE	
	La Ditta Lottizzante si impegna a stipulare l'atto di trasferimento delle aree al Comune, per l'inclusione nel Demanio Comunale e la costituzione delle servitù, dopo l'ultimazione dei lavori ad avvenuta comunicazione dell'intervenuto collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione, e comunque non prima dell'approvazione del collaudo stesso.	
	In tale occasione la Ditta Lottizzante fornirà i seguenti documenti, necessari per la stipula dell'atto:	
	- certificato storico ventennale;	
	- certificato ipotecario;	
	- frazionamento completo con la suddivisione di tutte le particelle distinte per tipologia di inventario (strade, parcheggi, verde).	
	Con lo stesso atto verranno prese in consegna anche le aree di cui trattasi.	
	I beni ceduti devono essere privi di vincoli, diretti o indiretti, pesi o ipoteche.	
	In sostituzione dei documenti di cui sopra, escluso il frazionamento, l'Ufficiale Rogante o il Notaio preposto, potranno garantire con apposite visure presso gli Uffici preposti, le immunità dei beni oggetto di trasferimento da pesi, ipoteche, gravami, ecc.-	
	Art. 16 - TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE	
	Nel caso in cui la Ditta Lottizzante, contestualmente al trasferimento totale o parziale della sua proprietà a terzi, trasferisca a questi ultimi anche gli oneri per l'attuazione	

Firmato Da: BARBAZZA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: f8cd16ae70fb62d0bae05b755a97f1e5



delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione, in presenza di idonea fidejussione (100% - cento per cento - del valore delle opere) per l'adempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione a favore del Comune, quest'ultimo libererà da ogni responsabilità l'alienante assumendo quale nuovo obbligato l'acquirente.

Art. 17 - ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE GENERALI

Ove necessario (ad esempio vedi attuazione area a standard F4 - 51), i procedimenti di espropriazione e di occupazione temporanea delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione generali, ad esclusione delle opere già di proprietà della Ditta lottizzante, saranno curati dall'Amministrazione comunale con oneri a carico della Ditta Lottizzante.

I progetti definitivi di tali opere dovranno essere corredati di idoneo piano particellare di espropriazione, redatto su planimetria catastale aggiornata e reso in scala 1/2000, previa indagine topografica, sopralluogo e picchettazione delle aree da espropriare.

A tal fine l'Amministrazione comunale fornirà, a richiesta della Ditta Lottizzante e qualora fosse necessario per le operazioni topografiche e progettuali, apposito decreto di accesso nelle proprietà private ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 327/2001.

Il piano particellare di espropriazione dovrà riportare l'elenco delle ditte proprietarie, così come risultanti dalla documentazione catastale e da quella rinvenibile presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Venezia - Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare, corredati degli indirizzi di ciascuna ditta. Il quadro economico di ciascun progetto dovrà prevedere in una unica voce l'ammontare complessivo stimato degli oneri di acquisizione delle aree occorrenti all'esecuzione dei lavori, in esso compresi le indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, nonché i costi del procedimento. In particolare, le indennità di espropriazione e di occupazione saranno

Firmato Da: BARBAZZA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f8d16ae7bb62df60ae05b755ae97f1e5



	determinate sulla base della normativa vigente, acquisito preventivamente il parere	
	dell'ufficio tecnico comunale, e giustificate da apposita relazione di stima; I costi sti-	
	mati della procedura ablativa dovranno invece tener conto degli oneri per frazion-	
	amenti, notifiche, inserzioni, pubblicazioni e quelli per le eventuali cessioni volontarie	
	da stipularsi per atto pubblico, nonché degli oneri, imposte e tasse derivanti dagli atti	
	di trasferimento, con particolare riguardo a quelli di registrazione, trascrizione e voltu-	
	razione catastale.	
	Tutti i predetti oneri di acquisizione, nessuno escluso o eccettuato, faranno carico al-	
	la Ditta Lottizzante la quale li metterà a disposizione dell'Amministrazione comunale	
	mano a mano che quest'ultima ne farà richiesta in relazione alle necessità e all'avan-	
	zamento delle procedure espropriative.	
	Qualora le indennità definitive di espropriazione e di occupazione subissero incre-	
	menti rispetto a quelle preventivate in progetto e tanto a causa di variazioni legislati-	
	ve o di nuova stima amministrativa o giudiziale resa ad istanza delle ditte proprietarie	
	non concordatarie la Ditta Lottizzante corrisponderà all'Amministrazione comunale le	
	somme necessarie ad effettuare gli eventuali conguagli, compresi i costi e gli onorari	
	delle stime arbitrali previste dall'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e quelli dei procedimenti	
	di opposizione indennitaria previsti dall'art. 54 della stessa legge. Contestualmente	
	alla presentazione dei progetti definitivi delle opere di urbanizzazione generali, a ga-	
	ranzia delle obbligazioni di cui al presente articolo, la Ditta Lottizzante presterà singo-	
	le fidejussioni bancarie, o polizze fidejussorie emesse da Compagnia di Assicurazio-	
	ne autorizzata dall'ISVAP all'esercizio del ramo n. 15 cauzioni, escutibili a prima ri-	
	chiesta, per un importo pari a quello che nel quadro economico di ciascun progetto ri-	
	sulterà complessivamente attribuito agli oneri di acquisizione delle aree comprensivi	
	dei costi dei procedimenti.	

Firmato Da: BARBAZZA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: fbd16ae7bfb62d60ae05b7f5ea97f1e5



Ciascuna polizza sarà svincolata al momento in cui saranno divenute definitive le Indennità di espropriazione e si sarà proceduto ad erogare in favore degli aventi diritto l'eventuale conguaglio indennitario.

Art.18 - CESSIONE DELLA SABBIA

La Ditta Lottizzante, in ottemperanza della delibera del Consiglio Comunale di Jesolo n. 60 del 10 aprile 2007 e con riferimento all'art. 186 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e della Giunta Regionale del Veneto n. 2424 dell' 8 agosto 2008, si obbliga a cedere gratuitamente al Comune di Jesolo la parte di sabbia, risultante dagli sbancamenti e dagli scavi per le parti interrato, eccedente a quella necessaria per la realizzazione dei lavori all'interno del piano come da allegato inserito nel progetto di Piano Attuativo.

La sabbia dovrà essere trasportata e accatastata a cura e spese della ditta proprietaria senza alcun onere per il Comune di Jesolo nell'area antistante l'impianto di depurazione fognario di Via Aleardi a Lido di Jesolo previo appuntamento con il personale tecnico comunale dell'Ufficio patrimonio. Sarà quella prelevata dal primo strato di terreno e precisamente quella superficiale di colore giallo; prima del trasporto al deposito comunale dovrà essere prodotta una relazione attestante che il materiale di scavo è assimilabile ai materiali di cava come prescritto dalla norma regionale vigente e la sabbia dovrà essere analizzata chimicamente per garantire l'assenza di idrocarburi e metalli pesanti ai sensi della legislazione vigente in materia, nell'allegato come sopra specificato sono inoltre prodotti elaborati grafici di calcolo definitivi che dimostrino la volumetria di materiale ceduto al Comune e quella riutilizzata per la realizzazione del rilevato delle opere di urbanizzazione.

Art. 19 - CAUZIONE E GARANZIE

La Ditta Lottizzante presenterà al momento del ritiro del permesso di costruire le o-



	pere di urbanizzazione, quale garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi	
	derivanti dalla presente convenzione, fidejussione bancaria, o polizza fidejussoria e-	
	messa da Compagnia di Assicurazione autorizzata dall'ISVAP all'esercizio del ramo	
	n. 15 cauzioni, pari al 100% (cento per cento) dell'importo risultante dal preventivo	
	sommario di spesa generale.	
	Specificatamente l'importo oggetto di garanzia sarà relativo alle opere di urbanizza-	
	zione primaria e secondaria, allegato al progetto urbanistico, di competenza della Dit-	
	ta Lottizzante e definitivamente approvato dal Comune di Jesolo, come da schema	
	riassuntivo (vedasi artt. 4 - 5 del presente atto) pari a Euro 21.277.000,00 (ventuno-	
	milioniduecentosettantasettemila/00) per l'adempimento degli obblighi nascenti dalla	
	convenzione a favore del Comune, quest'ultimo libererà da ogni responsabilità l'alle-	
	nante assumendo quale nuovo obbligato l'acquirente.	
	Va specificato infine che l'importo suddetto è comprensivo di Euro 1.426.000,00 (un-	
	milionequattrocentoventiseimila/00) afferente l'obbligo per il lottizzatore di cedere al	
	Comune le aree necessarie alla compensazione del vincolo a standard F previsto	
	dall'art. 13 delle N.T.A. (mc 15.000 - quindicimila -) e di Euro 2.000.000,00 (duemilio-	
	ni/00) a garanzia degli impegni assunti nel precedente art. 6 (<i>Opere alternative</i>).	
	Tale polizza avrà validità per tutta la durata dei lavori, con rinnovo automatico di an-	
	no in anno e comunque fino alla lettera di svincolo del Comune; dovrà prevedere e-	
	spressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore princi-	
	pale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune	
	di Jesolo.	
	L'importo della garanzia prestata dovrà essere integrato fino al raggiungimento della	
	somma risultante dal computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo delle	
	opere di urbanizzazione approvato dalla Giunta comunale.	

Firmato Da: BARBAZZA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: f8d16ae7bf62d60ae05b755a97f1e5



Tale garanzia potrà essere svincolata ad approvazione del collaudo finale o proporzionalmente ridotta, ad avvenuto favorevole collaudo delle opere di urbanizzazione per stralci e sub stralci funzionali, sino ad assicurare comunque, che nell'ultimo stralcio da realizzare, permangano a favore del Comune di Jesolo, garanzie per almeno il 25% (venticinque per cento) dell'importo originariamente garantito.

Prima di rivalersi sulla garanzia il Comune dovrà rivolgere alla Ditta Lottizzante formale contestazione motivata e diffida ad adempiere entro il termine ragionevole indicato dal collaudatore, che comunque non potrà essere inferiore a trenta giorni.

Nel caso di ritardi, per cause imputabili alla Ditta Lottizzante, nell'ultimazione delle opere di urbanizzazione rispetto ai termini originari o, se del caso, prorogati fissati nel cronoprogramma, la Ditta Lottizzante dovrà corrispondere al Comune una penale giornaliera pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'importo della categoria di opere cui il ritardo si riferisce.

La Ditta Lottizzante si obbliga a stipulare una polizza assicurativa con un massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) da trasmettere al Comune entro 20 (venti) giorni dall'inizio dei lavori, che tenga indenne il Comune da tutti i danni subiti a causa di danneggiamenti o eventuali distruzioni totali o parziali e di opere anche preesistenti e da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. Tale polizza assicurativa dovrà essere comprensiva della garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Art. 20 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di anni 10 (dieci) dalla data di stipula.

Trascorso detto termine, i lavori iniziati ed eventualmente non ancora, in tutto o in parte, ultimati, potranno essere completati a condizione che la loro costruzione avvenga nel rispetto del permesso a costruire rilasciato.



Tutti i termini assegnati nella presente convenzione possono essere prorogati dal Comune su richiesta della Ditta Lottizzante per ragioni di comprovata necessità.

Art. 21 - REGIME FISCALE

Tutte le spese, imposte, tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono a carico della Ditta Lottizzante con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione e in particolare ai benefici della legge 28 giugno 1943, n. 666.

Art. 22 - RINUNZIA ALL'IPOTECA LEGALE

La Ditta Lottizzante autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari con piena rinuncia all'ipoteca legale con esonero del Conservatore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Venezia - Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 23 - CONTROVERSIE TRA LE PARTI

Ogni controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in corso o al termine della presente convenzione, sarà deferita al Giudice Ordinario. Si esclude ogni meccanismo automatico di ricorso all'arbitrato.

ART. 24 - VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione sino all'esaurimento di tutte le obbligazioni nella stessa contenute, fermi restando i termini temporali previsti per la realizzazione del Piano Urbanistico Attuativo.

.....

Confini (da nord girando in senso orario): con canale consorziale Cortellazzo, map-pali 60, 53, 62 del Fg. 56, strada vicinale Cavetta, canale consorziale Cavetta, map-pale 1 del fg. 56, beni al foglio 47; via Oriente, beni al foglio 92, beni al foglio 93, beni

Firmato Da: BARBAZZA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: f8d16aa70b62d60ae05b755a97f1e5



- da me Notaio letto ai Componenti

- dattiloscritto a norma di legge da persona di mia

fiducia e completato di mia mano

- su fogli dieci

- per pagine intere scritte trentasette e sin qui della trentottesima

- sottoscritto alle ore 13.24 (tredici e minuti ventiquattro)

[REDACTED]

[REDACTED]

F.to dr. Carlo Bordieri notaio (L.S.)



